

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 febbraio 2025

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di febbraio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Jean-Pierre GUICHARDAZ interviene alla seduta alle ore 8.06 dopo l'approvazione della deliberazione n. 137 e l'Assessore Giulio GROSJACQUES lascia la seduta alla ore 8.34 dopo l'approvazione della deliberazione n. 157.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **150** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO APPROVATO CON DGR 1081/2024 PER L'ESECUZIONE DI ESAMI MEDIANTE GLI STRUMENTI DELLA TELEMEDICINA PRESSO LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSOFARM VALLE D'AOSTA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa statale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale prevede, all'articolo 8, comma 2, tra l'altro, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da appositi accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) e, in particolare, l'articolo 2, il quale definisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento di servizi, tra i quali l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici, utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e i relativi decreti attuativi:
 - decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009";
 - decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";
 - decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante "Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
 - decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante "Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009";
- il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico);
- il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il quale, all'articolo 8, prevede, tra l'altro, che *"Attraverso le medesime farmacie sono inoltre*

assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)";

- il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria).

Richiama i seguenti Accordi e Intese:

- accordo collettivo nazionale vigente, nel quale sono disciplinati i rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate, reso esecutivo, ai sensi del sopracitato articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;
- accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di Comunità" di cui all'articolo 1, commi 403 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti 167/CSR in data 17 ottobre 2019);
- intesa in data 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021.

Richiama la seguente normativa regionale:

- legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagio servizio a favore dei titolari di farmacie rurali);
- leggi regionali con le quali, tra l'altro, sono stati definiti i finanziamenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali sono preposti a finanziare anche le attività di cui alla presente deliberazione:
 - legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali);
 - legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027).

Richiama la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI del 22 giugno 2023 recante "Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025".

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1882, in data 28 dicembre 2017, la quale prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro tra le parti - Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti - che definisca una proposta di servizi erogabili in farmacia, con particolare attenzione a garantire adeguati livelli di servizio ai

pazienti cronici, al fine di migliorare l'assistenza ai cittadini, grazie alla presenza capillare delle farmacie sul territorio, e di ottimizzare le risorse del Sistema sanitario regionale;

- n. 376, in data 17 aprile 2023, la quale approva il Piano operativo regionale per i servizi di telemedicina, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- n. 723, in data 23 giugno 2023, la quale, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approva il Modello organizzativo regionale del servizio di telemedicina, che individua le patologie da prendere in carico in via prioritaria mediante gli strumenti offerti dalla telemedicina;
- n. 1081, in data 9 settembre 2024, recante "Approvazione della bozza di accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta per l'esecuzione di esami mediante gli strumenti della telemedicina presso le farmacie pubbliche e private convenzionate" e, in particolare, l'articolo 8, che prevede espressamente la possibilità di integrazione dell'accordo medesimo laddove le farmacie fossero coinvolte nell'erogazione di servizi offerti nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina;
- n. 1183, in data 30 settembre 2024, recante "Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti per l'anno 2025 e per investimenti per l'anno 2026, determinato dalle ll.rr.25/2023 e 29/2023, come modificate dalla l.r. 12/2024. Prenotazione di spesa";
- n. 1675, in data 23 dicembre 2024, recante "Approvazione dello schema di accordo triennale 2025 – 2027 per la distribuzione in regime di distribuzione per conto (DPC) di presidi per diabetici, per la prenotazione di visite specialistiche ed esami e consegna dei relativi contenitori e per la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta".

Riferisce, come rappresentato dai competenti uffici della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, che:

- le farmacie assolvono un ruolo centrale e particolarmente strategico sul territorio per il servizio di prossimità verso tutti gli utenti e rappresentano altresì preziosi punti di riferimento per gli assistiti, anche in considerazione della professionalità dei farmacisti che vi esercitano;
- le prestazioni erogate dalle farmacie nell'ambito della Farmacia dei servizi hanno sgravato il Servizio sanitario regionale e incontrato il favore dell'utenza;
- i servizi di telemedicina prevedono la consegna al paziente e il successivo recupero dei dispositivi di monitoraggio e dello smartphone mediante i quali il paziente provvede alla misurazione dei parametri in coerenza con la pianificazione stabilita dal medico;
- al fine di potenziare la rete assistenziale e logistica di supporto ai percorsi di telemedicina, i referenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta hanno proposto di coinvolgere le farmacie pubbliche e private convenzionate quali punti di consegna e recupero dei kit per il telecontrollo dei parametri vitali.

Dà atto che nel corso della riunione del Tavolo Farmacie, tenutasi in data 6 dicembre 2024, la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta) hanno raggiunto il consenso sulle integrazioni all'Accordo, approvato con la citata deliberazione della Giunta

regionale 1081/2024, e tuttora in vigore, per il coinvolgimento delle farmacie nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina.

Precisa che le modalità organizzative per l'erogazione del servizio sopra descritto sono dettagliate nel documento *“Integrazione dell’Accordo per l’esecuzione di esami mediante gli strumenti della telemedicina tra la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta”*, allegato alla presente deliberazione.

Dà, inoltre, atto che, con riferimento alla consegna e ritiro dei kit necessari al telecontrollo dei parametri vitali, l’Azienda USL riconosce alle farmacie aderenti al servizio euro 20,00 per ogni kit consegnato o ritirato in conformità alle indicazioni dell’Azienda USL.

Riferisce che la spesa complessiva non è quantificabile in modo puntuale, in quanto non è possibile sapere a priori il grado di adesione da parte delle farmacie, e troverà copertura nell’ambito del trasferimento ordinario all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dà, infine, atto che i competenti uffici della Struttura proponente hanno verificato che gli oneri che derivano dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno a carico del bilancio dell’Azienda USL della Valle d’Aosta nell’ambito delle autorizzazioni di spesa approvate dall’articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29.

Ritiene, pertanto, necessario approvare l’integrazione, allegata alla presente deliberazione, allo schema di Accordo di cui alla DGR 1081/2024, con validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2026, finalizzato a valorizzare il ruolo delle farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale nell’ambito dei servizi di telemedicina.

Ritiene di stabilire che l’integrazione all’Accordo approvato con DGR 1081/2024 sia sottoscritta, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e, per l’Azienda USL della Valle d’Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sua sottoscrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione all'Accordo per l'esecuzione di esami mediante gli strumenti della telemedicina presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, di cui alla DGR 1081 del 9 settembre 2024, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, approvata nella riunione del Tavolo Farmacie, svoltasi in data 6 dicembre 2024, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta) con il servizio di consegna e ritiro dei kit per il telecontrollo dei parametri vitali del paziente;
2. di dare atto che le modalità e i termini per l'esecuzione del servizio oggetto di integrazione, di cui al punto 1, sono disciplinati nell'Accordo medesimo, a cui faranno seguito indicazioni operative predisposte dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
3. di stabilire che per il servizio di cui trattasi sia prevista la remunerazione alle farmacie, riconosciuta dall'Azienda USL, di euro 20,00 (venti/00) per ogni kit consegnato o ritirato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito del trasferimento ordinario all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti del bilancio dell'Azienda;
6. di stabilire che l'Accordo di cui alla presente deliberazione sia sottoscritto, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali e, per l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sottoscrizione dell'integrazione;
7. di stabilire che la validità dell'integrazione all'Accordo di cui si tratta decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e scade in data 31 dicembre 2026;
8. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta e alle rappresentanze sindacali delle farmacie per agli adempimenti e il seguito di competenza;
9. di stabilire che gli uffici competenti provvederanno a pubblicare sul sito internet ufficiale regionale, nella sezione dedicata del canale Sanità, un testo coordinato dell'allegato alla DGR 1081/2024 contenente l'integrazione di cui al punto 1.

**INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI MEDIANTE
GLI STRUMENTI DELLA TELEMEDICINA TRA LA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE
D'AOSTA E ASSOFARM VALLE D'AOSTA DI CUI ALLA DGR 1081/2024**

Visti:

- a) il D.lgs. n. 502/1992, di approvazione del riordino della disciplina in materia sanitaria, che prevede all'art. 8, comma 2, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da appositi Accordi collettivi nazionali, stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- b) l'Accordo collettivo nazionale vigente, che disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private ed è reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992, con il DPR 8 luglio 1998, n. 371;
- c) il D.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, avente ad oggetto "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che definisce una serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria erogabili dalle farmacie;
- d) il DM 16 dicembre 2010, "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";
- e) il DM 16 dicembre 2010, "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009";
- f) il DM 8 luglio 2011, "Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
- g) il DPCM 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che all'art. 8, in tema di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate, prevede quanto segue "Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)";
- h) la DGR n. 1241 del 13 settembre 2019, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resa dal Servizio Sanitario Regionale. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/52016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa.";
- i) l'Accordo approvato con DGR n. 1675 del 23 dicembre 2024, "Approvazione dello schema di accordo triennale 2025-2027 per la distribuzione in regime di distribuzione per conto (DPC) di presidi per diabetici, per la prenotazione di visite specialistiche ed esami e consegna dei relativi contenitori e per la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta, Assofarm Valle

d'Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta", in forza del quale le farmacie possono prenotare visite specialistiche ed esami;

- j) Visto il Piano operativo regionale per i servizi di telemedicina, approvato con DGR n. 376 del 17 aprile 2023;
- k) Visto il Modello organizzativo regionale del servizio di telemedicina, approvato con DGR n. 723 del 23 giugno 2023, che individua le patologie da prendere in carico in via prioritaria mediante gli strumenti offerti dalla telemedicina;
- l) l'Accordo per l'esecuzione di esami mediante gli strumenti della telemedicina tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta, Approvato con DGR n. 1081 del 9 settembre 2024;
- m) Visto in particolare che l'art. 8 del suddetto accordo prevede espressamente la possibilità di integrazione del medesimo laddove le farmacie fossero coinvolte nell'erogazione di servizi offerti nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina;
- n) Considerato che le parti convengono sull'utilità di integrare le farmacie nel modello regionale di erogazione delle prestazioni di telemedicina, in virtù della loro capillarità e degli elevati livelli qualitativi garantiti nei numerosi servizi già offerti;

Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Azienda USL Valle d'Aosta

Federfarma Valle d'Aosta

Assofarm Valle d'Aosta

Approvano le seguenti integrazioni all'Accordo vigente

1. Il paragrafo **1. Oggetto** è integrato al termine con l'aggiunta del seguente periodo. *Sono altresì oggetto del presente Accordo le attività descritte al paragrafo 8., che definiscono il ruolo delle farmacie nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina.*
2. Il paragrafo **2. Ambito di applicazione, efficacia e durata** è integrato, dopo il primo periodo, con il seguente. *Si riferisce altresì, come meglio specificato al successivo paragrafo 8., al servizio reso dalle farmacie convenzionate in supporto ai percorsi di telemedicina attivati dall'Azienda USL.*
3. Il paragrafo **3. Adesione e formazione** è integrato al termine con l'aggiunta del seguente periodo. *In prossimità dell'attivazione dei percorsi aziendali di telemedicina, sarà cura dell'Azienda USL indicare alle farmacie interessate le modalità di adesione e fornire loro tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo paragrafo 8.*
4. Il paragrafo **4. Requisiti strutturali e organizzativi** è completato come segue. *I requisiti sopra descritti non sono richiesti qualora la farmacia aderisca unicamente alle attività descritte al successivo paragrafo 8.*
5. Il paragrafo **5. Descrizione del servizio** è integrato al termine con l'aggiunta del seguente periodo. *Il servizio reso dalle farmacie convenzionate in supporto ai percorsi di telemedicina attivati dall'Azienda USL è descritto al successivo paragrafo 8.*
6. Al paragrafo **6. Remunerazione del servizio** l'ultimo capoverso è preceduto dal seguente. *Con riferimento al successivo paragrafo 8., alle farmacie è riconosciuta una remunerazione del servizio*

pari a (IVA esclusa) 20 euro per ogni kit consegnato o ritirato in conformità alle indicazioni dell'Azienda USL. Sarà cura dell'Azienda USL liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme loro dovute a titolo di remunerazione del servizio.

7. Dopo il paragrafo 7. **Controlli**, è aggiunto il seguente paragrafo **8. Coinvolgimento delle farmacie nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina.**

Al fine di potenziare la rete assistenziale e logistica di supporto ai percorsi di telemedicina sviluppati dall'Azienda USL, è previsto il coinvolgimento delle farmacie quali punti di consegna e recupero dei kit per il telecontrollo dei parametri vitali.

L'attività in questione prevede la consegna all'assistito o al caregiver dei dispositivi di monitoraggio e dello smartphone di supporto, mediante i quali il paziente provvederà alla misurazione dei parametri in coerenza con la pianificazione stabilita dal medico.

Le farmacie, previamente contattate dalla struttura aziendale deputata al coordinamento della presa in carico, provvederanno a (i) verificare che il paziente o il caregiver abbia recepito le informazioni ricevute riguardo alla natura e alle modalità di utilizzo dei dispositivi di telecontrollo, (ii) inserire nell'applicazione, già installata sullo smartphone del kit di telecontrollo, il codice generato dal sistema, verificando che vi sia identità tra il destinatario del kit e il piano caricato sull'applicazione medesima, e (iii) consegnare il suddetto kit. Provvederanno inoltre a ritirare i dispositivi al termine del telecontrollo, trasferendoli alle strutture aziendali incaricate della sanificazione e del successivo riutilizzo.

Tale flusso di lavoro, che potrà subire degli adattamenti in base al percorso clinico, verrà ulteriormente dettagliato dall'Azienda USL a beneficio delle farmacie aderenti, così come le modalità per formalizzare l'adesione.

Sarà cura dell'Azienda USL rendere disponibili alle farmacie i kit di telecontrollo.

8. Il paragrafo 8. **Disposizioni finali** diventa paragrafo 9. **Disposizioni finali.**
9. Il paragrafo 9. **Spese di bollo e di registrazione** diventa paragrafo 10. **Spese di bollo e di registrazione**

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
(Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali)

per l'Azienda USL Valle d'Aosta
(Direttore Generale)

per Federfarma Valle d'Aosta
(Presidente)

per Assofarm Valle d'Aosta
(Presidente Azienda Pubblici Servizi APS Aosta)